

# Esame di Stato anno scolastico 2011/2012

Ufficio XII Ambito territoriale di Modena

# Principali norme di riferimento

- L. 425/1997 e DPR 323/1998
- L.1/2007 (disposizioni riforma Esami Stato)
- L. 176/2007 (ammissione all'Esame Stato)
- DPR 122/2009 (regolamento valutazione alunni)
- DM 99/2009 (Lode e tabelle credito scolastico)
- Nota MIUR 236/2010 (Esami preliminari)
- DM 91/2010 (Esame di Stato – Progetto ESABAC)
- ***OM 41/26 maggio 2012 (Istruzioni e modalità organizzative Esami Stato 2011/2012)***

# *Vigilanza*

---

- Attenzione alla custodia e apertura plichi, vigilanza durante la fotocopiatura delle prove
- Vigilanza sui comportamenti dei candidati (divieto di possesso, accesso o utilizzo di cellulari, apparecchiature telefoniche, elettroniche o telematiche presenti nell'edificio scolastico,...)
- Informare i candidati che la non ottemperanza comporta l'esclusione dall'esame

# Ammissione candidati interni

---

## *Art. 2 OM 41/2012*

Ammissione agli Esami di Stato:

- frequenza, almeno tre quarti dell'orario annuale
- votazione = o  $>6$  in ogni materia e nel comportamento

Abbreviazione per merito

Delibere del Consiglio di Classe e attribuzione credito scolastico da fornire alle Commissioni

# Esiti della valutazione

---

*Art. 2 OM 41/2012*

Pubblicazione degli esiti all'albo  
dell'Istituto sede di esame (comma 6).

Modalità e criteri rispetto alla valutazione  
e affissione dei risultati degli alunni, con  
particolare riferimento alla certificazione  
di disabilità.

## Validità dell'anno scolastico

---

### *Art. 2 OM 41/2012 - comma 13*

Richiamati i chiarimenti forniti con la CM 4 marzo 2011, n.20 e, da ultimo, con la nota protocollo n. 1000 del 22 febbraio 2012 sulla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico.

# Candidati esterni

*Art. 3 OM 41/2012*

---

(condizioni di età, titoli di studio, esperienze di formazione o lavoro per l'istruzione Professionale, indirizzi sperimentali – Il DS è tenuto a verificare la completezza e regolarità delle domande e degli allegati)

Non più del 50% dei candidati interni e al massimo 35 candidati per classe

Il Candidato esterno sostiene l'esame preliminare davanti al Consiglio della Classe a cui è assegnato. Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico.

## Candidati Esterni (segue)

I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultimo anno hanno l'obbligo di sostenere l'esame preliminare su tutte le materie dell'ultimo.

Sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno anche i candidati esterni

- Che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno scolastico o negli anni precedenti e, ammessi all'Esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma
- Che abbiano superato l'esame preliminare nell'anno o negli anni precedenti e, ammessi all'Esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano superate



# *Candidati esterni Istituti Professionali*

***Art. 3 OM 41/2012***

***comma 3***

In rif. Regolamento Riordino professionali (DPR 87/2010) si precisa

- La durata delle esperienze di formazione professionale o lavorativa, rispettivamente nella classe IV e nella classe V deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive)

***comma 4***

- per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa con Dichiarazione sostitutiva (...)

# Sedi degli esami

## *Art. 4 OM 41/2012*

---

*Di norma:* la scuola frequentata

Per gli esterni: scuola assegnata nel comune di residenza (salvo concessione deroga, agli atti della scuola)

Degenti in luogo di cura o impossibilitati a lasciare il domicilio: la commissione può essere autorizzata a spostarsi, di norma nella sessione suppletiva

Detenuti: la commissione può essere autorizzata a spostarsi, previo accordo con il Direttore della Casa Circondariale

# Sedi degli esami

**Art. 6 OM 42/2011**  
**comma 3**

---

*Per quanto concerne gli Istituti Professionali – DPR 87/2010- il documento [relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso] deve recare specifiche indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite dagli allievi, con riferimento alle esperienze condotte sia nelle classi IV che nella classe V, in alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d'esame terranno conto di tali attività ed esperienze, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, in particolare per la configurazione della terza prova e nella conduzione del colloquio*

# Credito scolastico

## *Art. 8 OM 41/2012 - comma 1*

---

La nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 si applica a regime dal corrente anno 2011/12 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e ultimo (art.1 DM 99/2009)

Per l'esame di stato 2011/12 i punteggi del credito scolastico relativo all'ultima classe sono pertanto attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegare al D.M. 99/2009 che hanno sostituito le tabelle allegare al D.M. 42/2007 (sostituenti le tabelle allegare al DPR 323/1998). Per tutti i candidati il punteggio di credito scolastico attribuito sulla base delle precedenti tabelle (all. D.M. 42/2007 – le quali ultime avevano già sostituito tabelle DPR 323/1998-) deve essere ricalcolato dal Consiglio di classe, sulla base delle tabelle allegare al DM 99/2009.

Per il credito scolastico relativo agli anticipatari per merito si rinvia all'art. 20 (comma 5)

# *Credito scolastico*

## *Art. 8 OM 41/2012 - comma 10*

---

Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terz'ultimo anno, è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al DM 99/2009) ovvero quello attribuito per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di Classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della tabella C.

# *Credito scolastico\_ Insegnanti di religione e attività alternative*

---

## *Art. 8 OM 41/2012 commi 13,14 e 16*

Partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti di religione cattolica e quelli incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.

Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.

Può valere il profitto raggiunto dagli alunni che, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, abbiano seguito attività di studio individuale, così come può essere riconosciuto il credito formativo previsto dal DM 49/2000, per quelli che abbiano seguito attività extrascolastiche.

## *Credito scolastico- Personale esterno*

---

### *Art. 8 OM 41/2012 comma 15*

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa.

## Articolo 9 Credito Formativo

- Può essere assegnato dal Consiglio di Classe all'alunno il punto di credito formativo secondo DM 49/2000
- La documentazione relativa alle attività extrascolastiche deve pervenire entro il 15 maggio all'Istituto, sia per i candidati interni, che esterni, per la valutazione da parte degli organi competenti.



# *Assenze componenti Commissione*

*Art. 11 OM 41/2012*

---

Il commissario assente deve essere sostituito per la restante durata degli esami per assenze successive alle prove scritte

Per assenze temporanee (1 g.) di un commissario o del presidente si può procedere se non è prevista la presenza dell'intera commissione, altrimenti devono essere interrotte le operazioni d'esame (colloquio o valutazione).

# *Diario delle operazioni e prove*

*(Art. 12 OM 41/2012 e seguenti)*

---

18/06 preliminare: v. Art. 13)

20/06: Prima prova scritta comma 7

21/06: seconda prova scritta grafica o scritto-grafica

25/06: terza prova scritta

Art. 12 comma 5:

Indicazione di convocare i presidenti della commissioni  
e gli ispettori incaricati della vigilanza sugli Esami di  
Stato

## *Diario delle operazioni e prove (segue)*

)

---

26 /06 – quarta prova (comma 7) scritta per

- Licei ed istituti tecnici ESABAC
- Licei ad opzione internazionale spagnola o tedesca
- Licei classici europei
- Alcuni indirizzi linguistici

**Prove suppletive:** 4,5 luglio e seguenti (i plichi vanno richiesti entro 10 giorni prima della data di inizio delle prove ) v. Art. 14

# *Lingua straniera*

Art.15 OM 41/2012

---

Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta della lingua straniera su cui svolgere la seconda prova scritta è *lasciata* al candidato.

**Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla commissione la lingua che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce.**

**Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente della commissione comunica all'indirizzo e-mail [luciano.favini@istruzione.it](mailto:luciano.favini@istruzione.it) il numero dei candidati che, per svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle seguenti lingue: arabo, cinese, ebraico, giapponese, russo.**

***Nell'indirizzo d'ordinamento dell'istituto tecnico per il turismo la scelta della lingua è circoscritta alle due lingue per le quali è prevista la prova scritta.***

**Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal Francese.**

**Nelle sezioni di liceo Linguistico ad operazione internazionale il candidato si avvale per lo svolgimento della 2° e della 3° prova scritta di lingue diverse dalla lingua partner.**

## *Terza prova e lingue straniere (segue)*

---

Negli indirizzi non linguistici è possibile:

- Coinvolgere nella terza prova scritta la lingua o più lingue straniere come disciplina specifica ai sensi degli art. 2 e 3 del DM n.429/2000
- Non coinvolgere nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e procedere al solo accertamento della conoscenza linguistica di una sola lingua straniera ai sensi dell'art. 4 del DM n.429/2000

# TERZA PROVA

## Articolo 15

### Comma 4.1

---

Si precisa che nella 3° prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato dall'art.3, comma 2 del DM 429/2000, tutte le discipline comprese nel piano degli studi dell'ultimo anno di corso, purchè sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa

### Comma 8

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe (ivi compresi i candidati in situazione di DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove in lingua straniera) nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.

Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi

# COLLOQUIO

## Articolo 16

### Comma 3

Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non puo' considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi indicate in OM, e se non abbia interessato le diverse discipline (cfr. L.ge 1/2007, art.1 capoverso art.3 comma 4)

Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi

### Comma 4

A tal fine la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. Al riguardo, si precisa che i commissari sia interni che esterni, ....conducono l'esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.

### Comma 5

Negli istituti professionali, la commissione ..... Organizza il colloquio tenendo conto anche delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del C.d.Classe



# Corsi sperimentali istruzione per adulti e Progetto Sirio

---

- I candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti e Progetto Sirio dovranno sostenere prima seconda, terza prova e colloquio.
- Nell'ambito della terza prova e del colloquio possono essere, a richiesta, esonerati dall'esame sulle discipline oggetto di esonero dalla frequenza nella classe terminale a seguito del riconoscimento di crediti formativi, anche in presenza di titoli di altri corsi di studio, lauree e abilitazioni all'esercizio di libere professioni.

## **Art. 17**

---

**Esame dei candidati in situazione di  
handicap**

### **Art. 17 bis**

**Esame dei candidati in situazione di  
DSA**

**Si veda materiale USR ER**

# VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

## ARTICOLO 20

---

Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in **numeri interi** relativa alle prove di ciascun candidato.

I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione, compreso il Presidente, a maggioranza **assoluta**.

Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, ***il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto***

# *Valutazione finale ed atti conclusivi*

Ciascuna classe – commissione d'esame si riunisce per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva (art.20 OM citata, comma 1).

I risultati della valutazione finale della prima delle due classi/commissione non vanno pubblicati subito, ma insieme con quelli dell'altra classe/commissione, una volta conclusi tutti i colloqui ( art.12, comma 9).

## **Attribuzione del bonus**

Il punteggio integrativo, per un massimo di 5 punti, può essere attribuito a condizione che il candidato abbia conseguito:

- un credito scolastico di almeno 15 punti
- un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 70 punti

# Attribuzione della lode

(v. DM 99/2009 e OM 41/2012)

## Art. 20

### Comma 5

La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, **a condizione che:**

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,n.323;
- b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, a conclusione dell'anno scolastico 2011/2012, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura **massima all'unanimità** (art.3, commi 1, 2 e 3 del D.M. 16-12-2009,n.99).

Anche al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del D.M. 16-12-2009, n.99, art. 3, comma 2, i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, **la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).**

**Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2,** relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011/2012 (*a regime nel corrente anno scolastico 2011/2012, vedi art.4, comma 6, D.M. n.99/2009*), la commissione, **all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che** conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art.3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n.425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 ed abbiano perciò riportato:

- negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento 6 (**fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel penultimo anno**);

- il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, **nella misura massima all'unanimità. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, ai candidati anticipatari per merito si applica la tabella A** allegata al D.M. n. 99/2009 (cfr. art.4, commi 4, 5, 6, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009). Il credito scolastico – nei casi di abbreviazione - è attribuito, per l'anno non frequentato, **nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al DM n.99/2009**, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (art.3, comma 4 DM n.99/2009).

### **Comma 10**

I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un'apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell'esame di Stato.

### **Comma 10 bis**

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione di formazione (INVALSI) ha confermato la disponibilità a pubblicare sul sito Internet dell'Istituto una proposta di griglia di correzione per gli elaborati della prima prova scritta nonché il repertorio delle terze prove degli anni scolastici passati. L'INVALSI produrrà, inoltre, un riesame, su base campionaria, delle prove di italiano e, limitatamente agli indirizzi di studio in cui la seconda prova

### **Comma 13**

A richiesta degli interessati possono essere rilasciati certificati, senza imitazione di numero, dai dirigenti delle istituzioni scolastiche. Si rammenta che tali certificati - a seguito della Direttiva n.14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura:<<*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.*>>.

### **Art. 21**

#### **Comma 5**

Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L.vo 29-12-2007, n.262, all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo Nazionale delle Eccellenze.



## *Punti di attenzione*

Definire e verbalizzare i criteri per l'attribuzione dei punteggi

---

Prima della correzione delle prove, definire i criteri:

- per l'attribuzione del bonus
- per l'attribuzione della lode

Tutte le decisioni vanno motivate e verbalizzate

Quanto altro non previsto possa occorrere è stabilito dal Presidente della Commissione d'esame (art. 12 OM 41/2012, c. 17)

Il Presidente deve compilare una scheda “nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati”, da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all'Ispettore tecnico di vigilanza, come da scheda USR.

## *Il nucleo provinciale di supporto all'esame di Stato*

---

Per qualunque dubbio, necessità o problema fare sempre riferimento al Nucleo di supporto all'Esame di Stato attivo presso ciascun Ufficio di ambito provinciale, e secondo il Decreto prot.n. 6210 del 28 maggio 2012, che si mantiene in contatto continuo e diretto con gli Ispettori di vigilanza e con il gruppo tecnico dell'USR